

Non è automaticamente imputabile di responsabilità amministrativa e contabile per danno da condotta omissiva chi ricopre la posizione funzionale di responsabile del procedimento, non essendo ammissibili forme di responsabilità oggettiva di mera posizione. La sola circostanza che un funzionario rivesta il ruolo di responsabile del procedimento non è sufficiente per l'affermazione della responsabilità di questo per condotte omissive, essendo necessaria la prova dell'assegnazione del procedimento da istruire. Il principio è affermato nella [sentenza n. 150/2024](#) della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia. **Il fatto** La procura regionale della Corte dei conti, a seguito della comunicazione da parte della segreteria del Tar della sentenza che accertata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune in ordine ad istanza presentata da società privata e ordinava allo stesso ente di concludere il provvedimento amministrativo entro trenta giorni con condanna al pagamento delle spese di lite, citava il capo area e il responsabile del procedimento, in ragione dei rispettivi ruoli, per sentirli condannare, pro-quota in parti uguali, al risarcimento del danno subito dal Comune. **La decisione** Il collegio giudicante ritiene il capo area responsabile della condotta omissiva contestata nei limiti della mancata adozione dell'atto endoprocedimentale di propria competenza, mentre si pronuncia per l'assoluzione da ogni addebito, del responsabile del procedimento, per assenza di prova del suo coinvolgimento nella vicenda generatrice del danno indiretto. I magistrati contabili evidenziano come non sia stata prodotta prova che l'istanza presentata dalla società privata, anche se trasmessa all'ufficio in questione, sia stata formalmente assegnata per il seguito di competenza al responsabile del procedimento. Né tanto meno l'organo requirente ha fornito elementi in grado di consentire la ricostruzione delle modalità di assegnazione, anche in modalità telematica, dei procedimenti da istruire, con la conseguenza che non appare in alcun modo provato il coinvolgimento del responsabile del procedimento nella vicenda amministrativa in esame. Lo stesso capo area non ha fornito, anche eventualmente al fine di condividere la responsabilità contestata, alcun elemento in grado di provare il fatto che il responsabile del servizio sia stato messo in grado di istruire il procedimento, né, da quanto rifritto sembrerebbe che lo stesso abbia partecipato agli incontri con il Comandante della Polizia Locale, in merito alla vicenda. E comunque, non può altresì avere alcuna valenza probatoria il fatto che dopo l'adozione della sentenza del Tar, il procedimento sia stato avviato e concluso con atti a firma anche dello stesso responsabile. In buona sostanza, il Collegio reputa che la mera circostanza che un funzionario rivesta la funzione di responsabile del procedimento non è sufficiente per l'affermazione della responsabilità per condotte omissive ove non sia fornita la prova dell'assegnazione, munita di data, da parte del dirigente, anche eventualmente mediante strumenti telematici, del procedimento da istruire, non potendo ad evidenza ammettersi forme di responsabilità oggettiva di mera posizione. Da *NT+*.



In questo numero

Per la Corte dei Conti nessuna contestazione automatica per omissione al RUP

1

Richieste dell'ANCI sulla progettazione in BIM

2

Per il TAR se la PA sbaglia le FAQ deve risarcire il danno

3

I numeri del credito da ABI

4

Entro il 10 dicembre occorre presentare le domande per gli interventi della sicurezza nelle scuole

4

Istat dimezza la crescita del 2025

5

Richieste di ANCI sulla progettazione in BIM

Elevare ancora l'obbligo di progettazione BIM nelle gare di appalto. La richiesta arriva dall'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), intervenuta mercoledì in audizione sul Correttivo del Codice Appalti.

In questo modo, l'obbligo di progettazione BIM nelle gare di appalto coinvolgerebbe sempre meno gare.

Obbligo di progettazione BIM, la richiesta dell'Anci

Anci ha chiesto di elevare da 2 milioni a 4 milioni la soglia di applicabilità dell'obbligo di appalti BIM. Secondo i Comuni, un'introduzione generalizzata per gli appalti superiore a 2 milioni costringerebbe, comunque, un grande numero di stazioni appaltanti a ricorrere ad incarichi esterni per dotarsi di personale formato.

Al contrario, sostiene l'associazione dei Comuni, elevando la soglia di applicabilità, l'obbligo di appalti BIM andrebbe ad incidere soggettivamente su meno stazioni appaltanti, ed oggettivamente sugli appalti più complessi, in cui l'obbligo appare più ragionevole.

Progettazione BIM nel Correttivo Appalti La **bozza** del Correttivo Appalti, attualmente in Parlamento per l'esame delle Commissioni Ambiente, Bilancio e Politiche dell'Unione Europea di Camera e Senato, ha già accolto le richieste delle Amministrazioni in merito all'obbligo di BIM. Ricordiamo infatti che, senza alcun intervento in materia, dal 1° gennaio 2025 la progettazione BIM sarebbe diventata obbligatoria nelle gare d'appalto per la realizzazione di opere da 1 milione di euro.

A fronte delle **richieste delle Amministrazioni**, preoccupate di dover assumere personale qualificato o formare appositamente quello esistente, il Correttivo del Codice Appalti ha elevato a **2 milioni di euro** la soglia a partire dalla quale, dal 1° gennaio 2025, scatterebbe l'obbligo di progettazione BIM.

Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimere un **parere** sul Correttivo del Codice Appalti, ha giudicato ragionevole l'innalzamento della soglia che fa scattare l'obbligo di progettazione BIM.

Se la nuova richiesta dei Comuni dovesse essere presa in considerazione, di fatto un gran numero di gare sarebbero sottratte dall'obbligo del BIM.


Date disallineate per l'obbligo di progettazione BIM

L'obbligo di progettazione in BIM è a rischio caos. Secondo la normativa vigente, dal 1° gennaio 2025 la progettazione BIM sarà obbligatoria per le opere da 1 milione di euro.

In base al Correttivo Appalti, invece, dal 1° gennaio 2025 la progettazione BIM sarà obbligatoria per le opere da 2 milioni di euro (o da 4 milioni qualora vengano accolte le richieste dell'Anci).

Il Correttivo Appalti, però, non riuscirà ad essere approvato ed entrare in vigore entro il 1° gennaio 2025, quindi nei primi mesi del 2025 il BIM sarebbe obbligatorio da 1 milione di euro e successivamente la soglia dell'obbligo si alzerebbe.

Il rischio è che molte gare si blocchino in attesa di condizioni più favorevoli. Da *Edilportale*.



Per il TAR se la PA sbaglia le FAQ deve risarcire il danno

Le Faq errate, pubblicate sul sito di una Stazione Appaltante, possono pregiudicare l'esito di una gara di appalto. In tal caso, la PA deve risarcire l'operatore che ha fatto affidamento sulla spiegazione contenuta nelle Faq.

Si è espresso in questi termini il Tar Marche con la sentenza 862/2024.

Il caso delle Faq errate. Nel caso esaminato, un concorrente non si è aggiudicato la gara perché, facendo affidamento sulle Faq pubblicate dalla Stazione Appaltante, non ha sfruttato le chance dell'avvalimento premiale previste dal Codice Appalti (D.lgs. 36/2023).

L'avvalimento premiale, regolato dall'articolo 104 del Codice Appalti, consente non solo di ottenere i requisiti necessari per partecipare ad una gara, ma anche di sfruttare i requisiti premiali dell'ausiliario per ottenere un punteggio più alto.

La PA nel bando ha indicato solo la generica possibilità di ricorrere all'avvalimento e il concorrente ha chiesto se potesse sfruttare la certificazione di parità di genere dell'impresa ausiliaria.

Il RUP ha negato tale possibilità. Il concorrente, che non si è avvalso del punteggio aggiuntivo che avrebbe potuto ottenere grazie alla certificazione, non si è aggiudicato la gara e ha presentato ricorso al Tar. Il Tar Marche, con la [sentenza 862/2024](#), ha chiarito il valore delle Faq. Secondo i giudici, i chiarimenti sul bando, forniti prima della presentazione delle offerte, "non costituiscono un'indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta di interpretazione autentica, con cui l'amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimento, in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis".

I giudici hanno aggiunto che le Faq non sono vincolanti, ma orientano i comportamenti degli interessati.

Il chiarimento fornito dalla Stazione Appaltante nelle Faq è risultato errato perché in contrasto con le novità introdotte dal Codice Appalti del 2023 sull'avvalimento premiale. Secondo i giudici, la certificazione di parità di genere può essere per analogia assimilata a un particolare tipo di certificazione di qualità riferita all'organizzazione aziendale. Dato che la PA, fornendo delle Faq errate, ha male informato il concorrente, i giudici l'hanno considerata responsabile e hanno stabilito che è tenuta a risarcire il danno calcolando il mancato guadagno causato all'azienda. Da *Edilportale*.

I numeri del credito da ABI

I Numeri del Credito

a cura dell'Ufficio analisi economiche dell'ABI
ottobre 2024

(in parentesi settembre 2024)

TOTALE IMPIEGHI

variazioni % nei 12 mesi

-1,5
(-1,4)



TOTALE RACCOLTA

depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

3,2
(1,6)



TASSO MEDIO PRESTITI IN EURO

a famiglie e società non finanziarie. Valori %

4,61
(4,70)



TASSO MEDIO DEPOSITI IN EURO

di famiglie e società non finanziarie. Valori %

0,96
(0,99)



Entro il 10 dicembre occorre presentare domanda per gli interventi di sicurezza nelle scuole

Per gli enti locali si avvicina la scadenza per chiedere le risorse previste per gli interventi di messa in sicurezza sismica. L'avviso pubblicato sul sito del ministero dell'Istruzione fissa al 10 dicembre il termine entro il quale i comuni interessati dovranno inviare l'istanza di finanziamento. I soldi sono quelli individuati da un decreto legge del 2019 (n.124 del 26 ottobre), il quale rimandava a un decreto attuativo - da emanare entro 60 giorni - per individuare modalità di accesso e priorità negli interventi. Il decreto ministeriale - uscito lo scorso 22 novembre - rimandava a sua volta a un avviso successivo con le istruzioni per inviare le richieste. L'avviso - pubblicato il 3 dicembre scorso - concede agli enti locali una finestra temporale abbastanza ristretta: dalle ore 9:00 del 4 dicembre fino alle ore 23:59 del 10 dicembre prossimo, pena la irricevibilità delle candidature. I fondi a disposizione, si legge nel Dm del 22 novembre, sono pari a pari a complessivi a 33,7 milioni di euro.

Due sono le categorie previste dal bando: interventi resisi necessari in seguito alle verifiche di vulnerabilità sismica; interventi di riqualificazione energetica. Tuttavia, in questo secondo caso, l'intervento è finanziabile solo se la struttura è già adeguata sotto il profilo antisismico. Ciascun richiedente può chiedere fino a 1,5 milioni di euro. La cifra copre solo le spese per i lavori, mentre tutte le altre spese (inclusi i servizi tecnici) sono a carico dei beneficiari. In base ai progetti presentati il ministero stilerà una graduatoria in base alla quale saranno assegnati i fondi (in quattro rate). L'ente locale beneficiario è vincolato al rispetto di alcune condizioni, pena la revoca dei fondi. Tra queste vanno segnalate due scadenze: l'aggiudicazione "efficace" dei lavori, entro massimo tre mesi a partire dalla pubblicazione del decreto ministeriale che approva la graduatoria definitiva (come precisa il ministero in una rettifica pubblicata il 5 dicembre); il collaudo dell'opera, entro 24 mesi dall'aggiudicazione. L'acquisizione delle candidature avviene a un apposito punto di accesso del ministero dell'Indire. Da NT+.

Istat dimezza la crescita del 2025

Stime di **crescita** riviste al **ribasso** e **investimenti** fermi al palo, da una parte. E dall'altra, una spinta dello **+0,2%** per l'anno prossimo e per il 2026 grazie alle misure inserite in **legge di Bilancio**. Questo il quadro dipinto dall'Istat nel suo **report "Prospettive per l'economia"** che evidenzia come la crescita nel **2024** si attesterà ad un **+0,5%**, contro un 1% previsto, e il Pil del **2025** sarà più vicino allo **0,8%**, *come già scritto da ItaliaOggi*, piuttosto che del 1,1% come stimato dal governo.

Una crescita in calo a causa delle tensioni esterne

L'economia italiana nel 2024 ha risentito molto della **debolezza dell'economia tedesca**, visto che rappresenta il principale mercato di sbocco delle nostre **esportazioni** e dalla crisi di alcuni nostri comparti produttivi, *l'automotive* su tutti. L'anno prossimo **l'economia italiana** dovrà scontare, oltre le incertezze **geopolitiche** e i rischi legati a possibili **pressioni protezionistiche**, anche la stabilizzazione della domanda mondiale. E dunque, secondo l'Istat, nel 2025 ci sarà una lieve accelerazione nella crescita che arriverà ad un **+0,8%**, dallo **0,5%** del 2024, sostenuta quasi interamente dal contributo della **domanda interna**, a fronte di un contributo nullo della domanda estera netta e delle scorte.

Investimenti fermi al palo

Lato investimenti la situazione si complica. Partiamo dai dati positivi e cioè dal confronto con gli altri paesi dell'Ue. Nei primi tre trimestri del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, si è registrato un andamento eterogeneo degli **investimenti fissi lordi** nei principali paesi dell'area euro. **L'Italia** ha segnato una **crescita moderata (+0,9%)**, la Spagna ha brillato, con investimenti totali in aumento del **+2,5%**, mentre la **Francia** e la **Germania** hanno segnato una **flessione** rispettivamente di **-1,6** e **-2,9%**. Nel periodo gennaio-settembre 2024, Francia e Germania hanno evidenziato un forte calo del processo di accumulazione di capitale sia nel settore delle **costruzioni** (**-2,9%** in Francia e **-3,9%** in Germania rispetto allo stesso periodo del 2023) sia in quello di **impianti, macchinari e armamenti** (**-3,8%** e **-5,4%**, rispettivamente). In controtendenza, la Spagna ha registrato una crescita in tutti i settori, con incrementi del **+2,5%** nelle costruzioni e del **+1,4%** nei macchinari e armamenti. **E in Italia?**

Qui arrivano i problemi. Partiamo dai numeri: nel **2024** il tasso di crescita degli **investimenti fissi lordi** è previsto in forte **decelerazione** (**+0,4%**, dal **+8,7%** dell'anno precedente), mentre sarebbe **nullo nel 2025**. La quota di investimenti sul **Pil** è attesa in riduzione nel biennio (dal **22,6%** nel 2023 al **22%** e **21,5%** rispettivamente nel 2024 e 2025).

Come mai? Da noi la dinamica degli investimenti negli ultimi due anni è stata "*drogata*" e dunque spinta in modo **non naturale** dagli incentivi del **superbonus 110%** per le abitazioni, oltre che dalla crescita degli investimenti in impianti macchinari e armamenti. Nel **2024**, quando il governo ha iniziato a mettere un freno alla spesa sconsiderata del superbonus, si è registrata una **flessione** in questi comparti. Flessione che in parte è stata compensata da una forte ripresa degli **investimenti in fabbricati non residenziali** (**+10,9%** nei primi tre trimestri rispetto allo stesso periodo del 2023). Gli investimenti in abitazioni sono diminuiti moderatamente (**-0,8%**), mentre quelli in macchinari hanno subito una brusca contrazione (**-3,9%**) a causa del rallentamento della produzione industriale nell'ultimo anno. Il quadro però dovrebbe essere compensato dalla realizzazione degli **investimenti previsti dal Pnrr**. Se dovessero essere portati a termini, la dinamica negativa potrebbe infatti essere **mitigata**. Da *Italia Oggi*.

Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

Telefono:

0817645851

Mail

info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA

